

D.P.R. 24/04/1982, n. 338

Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

Publicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 1982, n. 158, S.O.

Epigrafe

Premessa

1. *Istituzione dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.*
2. *Norme applicabili.*
3. *Attribuzioni.*
4. *Attribuzioni particolari dei dirigenti.*
5. *Attribuzioni particolari dei direttivi.*
6. *Strutture sanitarie del Ministero dell'interno.*
7. *Qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.*
8. *Incarichi temporanei.*
9. *Nomina a medico della Polizia di Stato.*
10. *Corso di formazione.*
11. *Dimissioni dal corso.*
12. *Promozione a medico principale della Polizia di Stato.*
13. *Promozione a medico capo della Polizia di Stato.*
14. *Commissione esaminatrice.*
15. *Nomina a primo dirigente medico.*
16. *Ammissione al corso di formazione dirigenziale.*
17. *Attribuzione della qualifica di dirigente superiore medico.*
18. *Nomina a dirigente generale medico.*
19. *Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.*
20. *Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso gli uffici sanitari periferici.*
21. *Ruoli ad esaurimento dei sanitari della Polizia di Stato.*
22. *Stato giuridico del personale dei ruoli ad esaurimento.*
23. *Progressioni di carriera nel ruolo ad esaurimento.*
24. *Promozione a dirigente generale medico del ruolo ad esaurimento.*
25. *Criteri per l'inquadramento.*
26. *Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei dirigenti medici.*
27. *Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei tenenti colonnelli medici «richiamati in servizio temporaneo».*
28. *Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei direttivi medici.*
29. *Inquadramento nei ruoli professionali dei medici della Polizia di Stato.*
30. *Ruolo ad esaurimento e art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (17).*
31. *Norme transitorie per la promozione a primo dirigente medico.*
32. *Trattamento economico.*
33. *Congedi, aspettative e limiti di età.*
34. *Disposizione transitoria sul trattamento economico.*
35. *Clausola finanziaria.*

Tabella A

Tabella B

D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338 (1)
Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 1982, n. 158, S.O.

(2) Vedi, anche, l'art. 3- *bis*, D.L. 4 ottobre 1990, n. 276 e l'art. 70, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere, tra l'altro, alla determinazione dell'ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;

Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della stessa legge;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 e del 23 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

Emana il seguente decreto:

1. Istituzione dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

[Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato:

- 1) ruolo dei direttivi medici;
- 2) ruolo dei dirigenti medici.

Il ruolo dei direttivi si articola nelle qualifiche di:

- a) medico;
- b) medico principale;
- c) medico capo.

Il ruolo dei dirigenti si articola nelle qualifiche di:

- a) primo dirigente medico;
- b) dirigente superiore medico;
- c) dirigente generale medico.

La dotazione organica del ruolo dei dirigenti medici è fissata nella allegata tabella A, con le funzioni a fianco di ciascuna qualifica specificate, le cui attribuzioni sono quelle previste dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 .

Nella stessa tabella A è fissata la dotazione organica del ruolo dei direttivi medici.

I profili professionali degli appartenenti al ruolo dei direttivi medici sono determinati secondo la procedura prevista dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337] (3).

(3) Articolo abrogato dall'art. 69, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

2. Norme applicabili.

Al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari si applicano le disposizioni dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 , e dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, di cui al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337.

3. Attribuzioni.

[I sanitari della Polizia di Stato, fermo restando quanto disposto dall'art. 6 lettera z), della legge 23 dicembre 1978, numero 833, hanno le seguenti attribuzioni:

a) provvedono all'accertamento della idoneità psico-fisica dei candidati ai concorsi per l'ammissione nei ruoli della Polizia di Stato;

b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di Stato ed all'istruttoria delle pratiche medico-legali relative. A tal fine, nell'interesse del personale, il Ministro dell'interno potrà stipulare particolari convenzioni con le autorità sanitarie statali, regionali o locali;

c) in relazione alle esigenze di servizio e, limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni;

d) rilasciano certificazioni di idoneità psico-fisica con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate;

e) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, n. 413 e successive modificazioni, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato;

f) partecipano al collegio medico-legale di cui all'art. 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 913 ;

g) svolgono, presso gli istituti di istruzione della Polizia di Stato, attività didattica nel settore di competenza;

h) fanno parte delle commissioni mediche provinciali di cui al D.P.R. 23 settembre 1976, n. 995 (4), e di quelle previste dal D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;

i) non possono esercitare l'attività libero-professionale nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza] (5).

(4) Recante modifiche al regolamento del Codice della Strada approvato con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420.

(5) Articolo abrogato dall'art. 69, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

4. Attribuzioni particolari dei dirigenti.

[Il dirigente generale medico svolge funzioni ispettive di carattere sanitario nell'ambito dell'ufficio di cui all'art. 5, lettera B, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (6).

I dirigenti superiori medici dirigono i servizi della direzione centrale di sanità o coordinano, con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto, l'attività di studio e di ricerca in materia sanitaria; svolgono, altresì, funzioni ispettive (7).

I primi dirigenti medici dirigono le divisioni del servizio sanitario centrale nonché gli uffici periferici di pari livello e presiedono le commissioni per l'accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati ai concorsi per l'ingresso nei ruoli della Polizia di Stato] (8).

(6) Comma abrogato dall'art. 3- bis, D.L. 4 ottobre 1990, n. 276.

(7) Comma così modificato dall'art. 3- bis, D.L. 4 ottobre 1990, n. 276.

(8) Articolo abrogato dall'art. 69, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

5. Attribuzioni particolari dei direttivi.

[Il medico capo è preposto agli uffici sanitari presso le questure, nonché ai servizi sanitari presso gli istituti di istruzione e presso gli altri uffici o reparti nei quali si ritenga necessaria la presenza di un medico.

Il medico principale è preposto ai servizi sanitari presso i reparti mobili, nonché agli uffici e reparti di cui al precedente comma ai quali non sia preposto un medico capo ed è addetto agli uffici sanitari ai quali sono preposti medici primi dirigenti o medici capo.

Il medico espleta le funzioni di cui all'art. 3, secondo le direttive dei funzionari preposti agli uffici sanitari cui è addetto] (9).

(9) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 4, lett. a), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

6. Strutture sanitarie del Ministero dell'interno.

Ai fini del regolare funzionamento delle strutture sanitarie di cui all'art. 31, n. 9, della legge 1° aprile 1981, n. 121, il Ministro dell'interno può stipulare apposite convenzioni con la regione Lazio.

7. Qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

Agli appartenenti alla carriera dei medici della Polizia di Stato ed a quella dei medici veterinari della Polizia di Stato è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e, con esclusione dei dirigenti superiori e del dirigente generale, quella di ufficiale di polizia giudiziaria (10).

[Tutti gli appartenenti ai ruoli professionali dei sanitari della polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti superiori e generali e qualifiche equiparate del ruolo di cui all'articolo 21, e limitatamente alle funzioni esercitate, hanno la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria (11)] (12).

Fermo restando il disposto dell'art. 32, i medici dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, compresi quelli dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21 e seguenti, nell'espletamento delle loro funzioni o servizi di polizia, sono ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria (13).

(10) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 4, lett. b), n. 1), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

(11) Comma così sostituito dall'art. 25, L. 1° febbraio 1989, n. 53.

(12) Comma abrogato dall'art. 1, comma 4, lett. b), n. 2), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

(13) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 10 ottobre 1986, n. 668.

8. Incarichi temporanei.

Gli appartenenti alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia della Polizia di Stato possono essere autorizzati ad assumere incarichi temporanei di insegnamento e di ricerca scientifica purché compatibili con i doveri del proprio servizio (14).

I medici della Polizia di Stato possono essere autorizzati a frequentare le scuole di specializzazione presso le Università in settori di interesse per l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

L'autorizzazione ha validità annuale e può essere rinnovata anche in relazione al profitto.

(14) Comma così modificato dall'art. 1, comma 4, lett. c), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

9. Nomina a medico della Polizia di Stato.

[La nomina a medico della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare i cittadini italiani, in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi nonché del diploma di laurea in medicina e chirurgia, dell'abilitazione all'esercizio professionale e della iscrizione all'albo professionale.

Le modalità del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto delle prove scritte e del colloquio e la composizione della commissione esaminatrice sono stabiliti a norma del terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

I vincitori del concorso sono nominati medici della Polizia di Stato in prova] (15).

(15) Articolo abrogato dal comma 1- *bis* dell'art. 69, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201, con la decorrenza ivi indicata.

10. Corso di formazione.

[I vincitori del concorso di cui al precedente articolo debbono frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore di polizia.

Le materie ed i programmi d'insegnamento ed ogni altra modalità di svolgimento del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Al termine del corso i medici della Polizia di Stato in prova, che abbiano superato l'esame finale, sono nominati medici della Polizia di Stato.

I medici in prova, che non superano l'esame finale, possono partecipare al corso successivo; se l'esito di quest'ultimo è negativo, sono dimessi, ed ogni rapporto con la pubblica amministrazione è risolto.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121] (16).

(16) Articolo abrogato dal comma 1- *bis* dell'art. 69, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201, con la decorrenza ivi indicata.

11. Dimissioni dal corso.

[Per quanto attiene alla dimissione dal corso di formazione per la nomina a medico della Polizia di Stato, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni dell'art. 57 della legge 1° aprile 1981, n. 121] (17).

(17) Comma così sostituito dall'art. 25, L. 1° febbraio 1989, n. 53.

12. Promozione a medico principale della Polizia di Stato.

[La promozione alla qualifica di medico principale si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di medico che abbia compiuto almeno due anni e sei mesi di servizio effettivo nella qualifica, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 10] (18).

(18) Articolo abrogato dal comma 1- *bis* dell'art. 69, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201, con la decorrenza ivi indicata.

13. Promozione a medico capo della Polizia di Stato.

[La promozione alla qualifica di medico capo si consegue, nel limite dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di medico principale che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica] (19).

(19) Articolo abrogato dal comma 1- *bis* dell'art. 69, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201, con la decorrenza ivi indicata.

14. Commissione esaminatrice.

[La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami previsto dal successivo art. 16 per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale, è nominata con decreto del Ministro dell'interno ed è composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica non inferiore a consigliere di Stato, o tra dirigenti generali delle amministrazioni dello Stato e da quattro membri, di cui uno scelto tra i dirigenti generali in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, uno scelto tra i dirigenti del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e due docenti universitari nelle materie su cui vertono le prove d'esame.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza] (20).

(20) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 10 ottobre 1986, n. 668.

15. Nomina a primo dirigente medico.

[La nomina a primo dirigente medico si consegue mediante corso di formazione dirigenziale su materie di ordine specialistico e professionale, con esame finale, al quale è ammesso il personale con qualifica di medico capo oppure con almeno nove anni e sei mesi di servizio effettivo nel ruolo] (21).

(21) Articolo abrogato dall'art. 69, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

16. Ammissione al corso di formazione dirigenziale.

[L'ammissione al corso di formazione dirigenziale, nel limite dei posti che si prevede si renderanno disponibili, alla data della sua conclusione, aumentati del 50% con arrotondamento all'unità per eccesso, si consegue mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami.

Al concorso interno per titoli di servizio ed esami, è ammesso, secondo l'ordine di ruolo, a cominciare dalla qualifica più elevata, nel limite di otto volte i posti da conferire, il personale di cui al precedente articolo che nell'ultimo quinquennio abbia riportato la qualifica di «ottimo».

Il concorso per titoli ed esami è indetto annualmente con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.

Gli aspiranti indicano nella domanda i titoli di servizio di cui al successivo comma ed allegano la documentazione di cui l'Amministrazione non sia in possesso.

Il direttore della direzione centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice del concorso l'elenco dei titoli posseduti da ciascun aspirante, il fascicolo personale, copia dello stato matricolare, le domande ed i titoli prodotti dagli interessati.

Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore. Punti 25;

b) qualità delle mansioni affidate per specifica competenza professionale e come assunzione di particolari responsabilità anche in rapporto alle sedi di servizio. Punti 10;

c) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi di specializzazione che abbiano maggiore attinenza con i compiti d'istituto dei medici della Polizia di Stato. Punti 7;

d) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale. Punti 6;

e) speciali riconoscimenti. Punti 2.

L'esame consiste in:

- 1) una prova scritta teorico-pratica di carattere professionale;
 - 2) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.
- Le materie d'esame e la composizione della commissione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a 30 cinquantiesimi. Il punteggio per il colloquio è espresso in cinquantiesimi e l'esito del concorso è considerato favorevole quando la valutazione non sia inferiore a 30 cinquantiesimi. La valutazione complessiva è data dalla somma del voto riportato nella valutazione dei titoli e della media del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio. A parità di punteggio, ha la preferenza il candidato con qualifica più elevata e, a parità di qualifica, il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità. Il personale che per due volte non consegue l'idoneità nelle prove d'esame, non potrà più essere ammesso al concorso di cui al presente articolo] (22).

(22) Articolo abrogato dall'art. 69, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

17. Attribuzione della qualifica di dirigente superiore medico.

[La qualifica di dirigente superiore medico, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, viene conferita mediante scrutinio per merito comparativo, di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ai primi dirigenti medici che abbiano compiuto, alla stessa data, tre anni di effettivo servizio nella qualifica. Nello scrutinio per merito comparativo si dovrà anche tener conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che abbiano maggiore attinenza con i compiti d'istituto dei medici della Polizia di Stato. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze] (23).

(23) Articolo abrogato dall'art. 69, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

18. Nomina a dirigente generale medico.

Il dirigente generale medico è nominato tra i dirigenti superiori medici del ruolo professionale di cui all'art. 1 (24).

(24) Articolo così modificato dall'art. 68, comma 8, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

19. Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Il rapporto informativo, redatto a norma degli articoli 62 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per il personale di cui al presente decreto in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è compilato:

a) [per il primo dirigente medico, dal direttore della direzione centrale o ufficio centrale, su proposta del direttore del servizio sanitario a livello centrale; il rapporto viene vistato dal capo della Polizia che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo] (25);

b) per il medico principale e il medico veterinario principale, dal direttore della divisione o ufficio equiparato da cui dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore centrale di sanità (26);

c) [per il medico e il medico veterinario della Polizia di Stato, dal direttore della divisione presso la quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza] (27) (28).

(25) Lettera soppressa dall'art. 1, comma 4, lett. d), n. 1), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

(26) Lettera sostituita dall'art. 1, comma 4, lett. d), n. 1), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95. Successivamente, la presente lettera è stata così sostituita dall'art. 4, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

(27) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 4, lett. d), n. 2), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

(28) Lettera abrogata dall'art. 4, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

20. Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso gli uffici sanitari periferici.

Il rapporto informativo del personale di cui al presente decreto legislativo in servizio presso gli uffici e reparti periferici, è compilato:

a) [per il primo dirigente medico, dal direttore della direzione o ufficio centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza dal quale dipende, sentito il dirigente generale medico; il rapporto viene vistato dal capo della polizia che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo] (29);

b) per i medici principali, per i medici veterinari principali, rispettivamente, dal primo dirigente medico o dal primo dirigente medico veterinario dal quale direttamente dipendono. Nel caso in cui il personale stesso non dipenda da un primo dirigente medico o da un primo dirigente medico veterinario, il rapporto informativo è compilato dal vice questore vicario, per il personale in servizio in questura, e, negli altri casi, dal dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione professionale forniti dal competente dirigente medico o medico veterinario, individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della direzione centrale di sanità. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, le modalità di attuazione di cui alla presente lettera sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza (30).

(29) Lettera soppressa dall'art. 1, comma 4, lett. e), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

(30) Lettera sostituita dall'art. 68, comma 9, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dall'art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477. Successivamente, la presente lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 4, lett. e), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificata dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

21. Ruoli ad esaurimento dei sanitari della Polizia di Stato.

Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli professionali ad esaurimento dei sanitari della Polizia di Stato:

- 1) ruolo ad esaurimento dei direttivi medici;
- 2) ruolo ad esaurimento dei dirigenti medici.

Il ruolo ad esaurimento dei direttivi medici si articola nelle qualifiche di:

- a) medico;
- b) medico principale;
- c) medico capo.

Il ruolo ad esaurimento dei dirigenti medici si articola nelle qualifiche di:

- a) primo dirigente medico;
- b) dirigente superiore medico;
- c) dirigente generale medico.

22. Stato giuridico del personale dei ruoli ad esaurimento.

Il personale inquadrato a norma degli articoli dal 26 al 30 nei ruoli ad esaurimento assume gli obblighi e le funzioni previsti dalle vigenti disposizioni per le qualifiche corrispondenti dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato istituiti con l'art. 1.

Il personale di cui al primo comma che ne faccia richiesta entro trenta giorni dalla data di inquadramento può mantenere la denominazione di cui al precedente ordinamento.

Nei confronti del predetto personale trovano applicazione, salvo quanto diversamente previsto negli articoli seguenti, le norme sullo stato giuridico del personale appartenente ai ruoli di cui all'art. 1.

Il personale che si trova, all'atto dell'inquadramento, nella particolare posizione di stato di «richiamato in servizio temporaneo» viene inquadrato nel ruolo e nella qualifica spettantegli nella medesima posizione di stato e per il periodo di tempo previsto dal provvedimento di collocamento in detta posizione.

Per il personale richiamato non si computa nell'anzianità di grado il periodo che intercorre tra la data del collocamento in congedo e quella del richiamo.

23. Progressioni di carriera nel ruolo ad esaurimento.

Al personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21, continua ad applicarsi, per quanto attiene alla progressione di carriera, la normativa per gli ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza vigente al momento dell'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121 .

Al personale predetto sono estesi i benefici che saranno attribuiti agli appartenenti alle altre forze di polizia, che rivestono i gradi corrispondenti alle qualifiche dei ruoli professionali dei sanitari.

24. Promozione a dirigente generale medico del ruolo ad esaurimento.

I dirigenti superiori medici del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 21 sono valutati al compimento del terzo anno di servizio nella qualifica, considerando utile anche il servizio prestato prima dell'inquadramento e, se dichiarati idonei, sono promossi alla qualifica di dirigente generale medico con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età o per fisica inabilità o per decesso.

25. Criteri per l'inquadramento.

Ai fini dell'inquadramento degli ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nei ruoli ad esaurimento dei medici della Polizia di Stato, con esclusione del personale che si trovi nella posizione di «richiamato in servizio temporaneo», si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, sull'inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia.

26. Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei dirigenti medici.

I maggiori generali e i colonnelli medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e quelli che alla stessa data si trovino nella posizione di «richiamato in servizio temporaneo» sono inquadrati nelle qualifiche del ruolo ad esaurimento dei dirigenti medici della Polizia di Stato:

nella qualifica di dirigente superiore medico, i maggiori generali medici.

nella qualifica di primo dirigente medico, i colonnelli medici.

L'inquadramento è disposto secondo l'ordine di ruolo, conservando l'anzianità di grado.

27. Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei tenenti colonnelli medici «richiamati in servizio temporaneo».

I tenenti colonnelli medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si trovino nella posizione di «richiamato in servizio temporaneo» sono

inquadrate, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di medico capo del ruolo ad esaurimento dei direttivi medici, conservando l'anzianità di grado.

28. Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei direttivi medici.

Gli ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza fino al grado di tenente colonnello, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono inquadrati nelle sottoelencate qualifiche del ruolo ad esaurimento dei direttivi medici:

nella qualifica di medico principale, il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, abbia maturato un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a sette anni e sei mesi;

nella qualifica di medico principale, il personale che alla stessa data abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a due anni e sei mesi;

nella qualifica di medico, il restante personale.

29. Inquadramento nei ruoli professionali dei medici della Polizia di Stato.

Il personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21, escluso quello che si trovi nella posizione di «richiamato in servizi o temporaneo», può chiedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, di passare nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli istituiti con l'art. 1, o del ruolo dei medici legali istituito con D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, secondo i criteri e le corrispondenze indicati nei precedenti articoli 26 e 28.

30. Ruolo ad esaurimento e art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .

Agli ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si applicano il primo ed il terzo comma dell'art. 7, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, concernente l'inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia.

31. Norme transitorie per la promozione a primo dirigente medico.

Fino a 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i posti eventualmente disponibili nella qualifica di primo dirigente medico sono attribuiti, mediante scrutinio per merito comparativo, secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583 .

I promossi devono frequentare un corso di aggiornamento professionale.

Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

32. Trattamento economico.

Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal primo comma dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il trattamento economico del personale appartenente ai ruoli istituiti con l'art. 1 è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo.

L'indennità mensile pensionabile è di importo pari al 60% di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia secondo le qualifiche.

33. Congedi, aspettative e limiti di età.

Fino a quando non interverranno gli accordi di cui al primo e secondo comma dell'art. 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , i congedi e le aspettative per il personale di cui al presente decreto legislativo sono disciplinati dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modifiche.

Il diritto al congedo ordinario matura dalla data di nomina in prova.

Nei confronti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento ai sensi del presente decreto legislativo si applicano le norme del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 , concernenti i congedi e le aspettative, nonché quelle del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 336 , relative ai limiti di età.

Il personale inquadrato nei ruoli istituiti con l'articolo 1 del presente decreto è collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età (31).

(31) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 10 ottobre 1986, n. 668.

34. Disposizione transitoria sul trattamento economico.

Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal primo comma dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , il trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli istituiti con il presente decreto legislativo è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo.

35. Clausola finanziaria.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 115 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , con i fondi stanziati sul cap. 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Tabella A (32)

CARRIERA DEI MEDICI

Medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale

130

Medico principale

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzioni
C	Dirigente generale medico	1	Direttore centrale di sanità
D	Dirigente superiore medico	11	Consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio della direzione centrale di sanità e di ufficio di vigilanza a livello centrale; Direttore di ufficio di coordinamento sanitario interregionale; responsabile di attività complessa nell'ambito di uffici di particolare rilevanza.

E	Primo dirigente medico	36	Direttore di divisione o di ufficio equiparato nella direzione centrale di sanità; dirigente di ufficio sanitario periferico di particolare rilevanza e di ufficio di vigilanza periferico; vice direttore di ufficio di vigilanza a livello centrale vice consigliere ministeriale.
	Medico superiore Medico capo	185	Vice direttore di ufficio di rango divisionale o - di ufficio equiparato; direttore di ufficio sanitario periferico; coordinatore di attività sanitaria complessa.

CARRIERA DEI MEDICI VETERINARI

Medico veterinario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale 5

Medico veterinario principale

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzioni
E	Primo dirigente medico veterinario	1	Vice consigliere ministeriale con funzioni di coordinamento dell'attività medico-veterinaria sul territorio
	Medico veterinario superiore Medico veterinario capo	7	Direttore di ufficio di medicina veterinaria territoriale; coordinatore di attività medico veterinarie complesse.

(32) Tabella modificata dagli artt. 3 e 3- *bis*, D.L. 4 ottobre 1990, n. 276 e dall'art. 1, D.L. 18 gennaio 1992, n. 9, sostituita dalla tabella 5 allegata al D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, come modificata dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201 e dall'art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477 e modificata dalla tabella A allegata al D.L. 31 marzo 2005, n. 45, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1- *bis* dello stesso decreto. Vedi, anche, il comma 2 del citato articolo 1- *bis*. Successivamente, la presente tabella è stata sostituita dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95. Infine, la presente tabella è stata così sostituita dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

Tabella B (33)

Equiparazione tra le qualifiche del personale della carriera dei funzionari di Polizia e quelle del personale della carriera dei medici di Polizia

Qualifiche del personale della carriera dei funzionari di Polizia	Qualifiche del personale della carriera dei medici di Polizia
Dirigente generale	Dirigente generale medico
Dirigente superiore	Dirigente superiore medico
Primo dirigente	Primo dirigente medico
Vice questore	Medico superiore
Vice questore aggiunto	Medico capo
Commissario capo	Medico principale
Commissario	Medico
Vice commissario	-

(33) Tabella così sostituita dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.